

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5801 del 07/11/2023
Oggetto	Rinnovo di concessione per l'attraversamento di un'area del demanio idrico del Fiume Savio nel Comune di Ravenna (RA) con tre opere di scarico di acque meteoriche in localita' Mensa, via Mensa 44, nel comune di Ravenna (RA). Ditta:Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo. Pratica: RAPPT0132.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5997 del 06/11/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la

d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 12632 del 21/10/2008 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino dei fiumi romagnoli della Regione Emilia Romagna ha rilasciato fino al 31/12/2020 al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, C.F./P.IVA 80007190376, la concessione relativa all'attraversamento di un'area del demanio idrico del Fiume Savio nel Comune di Ravenna (RA), per tre opere di scarico di acque meteoriche, individuata al foglio 166 particella 278 del Comune di Ravenna (RA);
- la determinazione n. 3175 del 21/06/2018 con la quale questa Agenzia ha rilasciato al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, C.F./P.IVA 80007190376, la variante non sostanziale alla concessione rilasciata con Decreto 26 luglio 1967 n.2310 per derivare acqua dal Fiume Po, attraverso l'impianto di Sollevamento del Palantone, in località Salvatonica di Bondeno (FE), con scadenza 25/07/2037 (Codice pratica: FEPPA1616).

PRESO ATTO della domanda registrata al PG/2020/174374 del 01/12/2020 con cui il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, C.F./P.IVA 80007190376, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con determina n. 12632 del 21/10/2008 dal Servizio Tecnico di Bacino dei fiumi romagnoli della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. n.1 del 07.01.2021 periodico (Parte Seconda) senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta idraulico det. dirigenziale n. 2071 del 16/06/2022, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione)

CONSIDERATO che:

- l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;
- il bene demaniale è fruibile per l’uso richiesto congiuntamente all’utilizzo di acqua pubblica in concessione fino al 25/07/2037;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all’uso pregresso dell’area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l’anno 2023;
- la somma pari a euro 600,00 in data 01/09/2008 sul c/c n.00367409 a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di revisione dei canoni delle aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l’esenzione dal canone per l’occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all’esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale, quale è quella di irrigazione e bonifica;

RITENUTO pertanto, sulla base dell’istruttoria svolta:

- che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione richiesta;
- di fissare la scadenza della concessione al 25/07/2037, in quanto l’occupazione è funzionale al prelievo di acqua pubblica concesso con determinazione n.3175 del 21/06/2018 (codice pratica: FEPPA1616);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, C.F./P.IVA 80007190376, la concessione per l'attraversamento di un'area del demanio idrico del Fiume Savio nel Comune di Ravenna (RA) con tre opere di scarico di acque meteoriche, sita in località Mensa, via Mensa 44, nel comune di Ravenna (RA), foglio 166 particella 278 del Comune di Ravenna (RA), codice pratica RAPPT0132;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **25/07/2037**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/11/2023 (PG/2023/187030 del 03/11/2023);
4. di dare atto che ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014 si riconosce l'esenzione del concessionario dal pagamento del canone;
5. di dare atto che il deposito cauzionale versato è pari a 600 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, C.F./P.IVA 80007190376, (cod. pratica RAPPT0132).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Savio nel Comune di Ravenna (RA), individuata al foglio 166 particella 278 del Comune di Ravenna (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso scarico di acque meteoriche superficiali con tre opere a servizio della Stazione di sollevamento "Savio" in località Mensa, via Mensa 44, nel comune di Ravenna. Gli scarichi sono realizzati con tubazioni in PVC: una tubazione di diametro 150 mm e due tubazioni di diametro 300 mm realizzate a seguito dell'Autorizzazione idraulica del Servizio Provinciale di Difesa del Suolo n. 100 del 09/01/2002.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esente dal pagamento del canone ai sensi deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 600 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **25 luglio 2037**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente e si fanno proprie le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2071 del 16/06/2022 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ravenna (USTPC-RA):

“[...] il presente nulla osta, concernente unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, è rilasciato a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1. Nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;*

2. *Nelle condotte soggette a concessione, si richiede l'installazione di valvole di ritegno tipo clapet ai fini di prevenire danni ai manufatti dovuti all'ingresso dalla scarpata interna della sponda sinistra del fiume Savio di reflui o altro materiale.*
3. *Al fine di prevenire danni accidentali, per 10 metri a monte ed a valle degli scarichi nelle sponde e nella fascia di rispetto, il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione di tutti i manufatti funzionali alla concessione in oggetto e autorizzati dallo scrivente Servizio; le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere mantenute in condizione di efficienza e sicurezza e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali; nonché dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto di scarico ben visibile. È vietato allo scopo l'uso di diserbanti.*
4. *Il Concessionario dovrà collocare in prossimità delle opere un cartello identificativo, posizionato in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale, riportante gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza).*
5. *Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, di qualsiasi danno causato all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi che si dovessero verificare a seguito del mancato rispetto di tali obblighi.*
6. *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. È vietata la realizzazione di rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico.*
7. *Ogni modifica o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione*

concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Ravenna.

- 8. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
- 9. L'ARSTPC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammassa sono a totale carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
- 10. Il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche*

mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- 11. L'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi e resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 12. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'ARSTPC può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente."*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. È compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

Il sottoscritto Dalmonte Nicola, c.f. DLMNCL68P06D458M in qualità di legale rappresentante del Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, C.F./P.IVA 80007190376, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.